

COMUNE DI BISACQUINO (PA)

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 81 del 25 Luglio 2018

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio

II REVISORE

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2018;

Richiamata la delibera consiliare n. 15 del 07/07/2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio e sulla variazione di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì, 25 luglio 2018

L'organo di revisione

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- In sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche

circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.”;

Si rileva che l'ente non ha provveduto a predisporre il nuovo DUP, anche se in questo caso va comunque detto che il DUP 2018/2021 è stato approvato il 7 luglio scorso.

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio, non rendendosi necessarie variazioni compensative, considerando fra l'altro che il bilancio di previsione è stato approvato il 7 luglio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi rispetto alle previsioni iniziali (-21.253,82) e dei residui passivi rispetto alle previsioni iniziali (-24.973,42) che comunque non alterano il risultato d'amministrazione prospettico che risulta positivo. Non è stato ancora predisposto il riaccertamento ordinario dei residui per l'inserimento nel rendiconto di gestione 2017, ancora non approvato nonostante il termine sia scaduto. Se ne sollecita pertanto la sua approvazione entro il più breve tempo possibile.
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 7) Riguardo la necessità di ulteriori accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso, si ribadisce che il fondo pari ad €. 372.000 non è stato incrementato sulla base dei nuovi contenziosi sorti, per cui si rende necessario monitorare l'andamento dei contenziosi al fine di prevedere adeguata copertura;
- 8) Riguardo i debiti fuori bilancio, si rileva che nella scheda riepilogativa allegata al bilancio di previsione 2018 sono stati indicati i seguenti debiti fuori bilancio:
 - a) Enel sentenza tribunale di Roma €. 17.324,00 oltre spese, cpa e iva
 - b) Sentenze giudice di pace di Corleone e tribunale di Termini Imerese per €. 4.448,60 incalsa cpa e iva
 - c) Spese legali procedimento penale di due dipendenti assolti €. 15.000 oltre cpa e ivaChe in riferimento al debito di cui al punto a), con una nota del 17.7.18 il funzionario responsabile ha trasmesso la nota dello studio legale Ribaudò con la quale ha comunicato che la sentenza di primo grado è stata appellata con la richiesta di sospensione degli effetti e che pertanto, non c'è un debito da riconoscere.
Con riferimento ai debiti di cui al punto b) e al punto c) si evidenzia che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da riconoscere per €. 4.448,60 già pagati (proposta di delibera del 8/6/18) ed

€ 19.032,00 da pagare (proposta di delibera del 18/7/18) per spese legali che potranno trovare copertura nell'intervento 10.12.08.02 denominato debiti fuori bilancio – spese legali, opportunamente incrementato con prelevamento dal Fondo Rischi contenzioso giusta delibera di G.M. n. 107 del 17 luglio 2018.

9) Riguardo i contributi da versare ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9/10 a favore della SRR Palermo Prov. Ovest per €, 6.649,11 si prende atto, come indicato nella proposta di salvaguardia, che sarà utilizzata la disponibilità all'interno del Macroaggregato 3 Missione 9, Programma 3.

Non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- Parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con l'obiettivo di saldo non negativo così come determinato per il bilancio di previsione 2018 in quanto nessuna variazione di bilancio è intervenuta.
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

Il Revisore Unico
Dr. Scalisi Leoluca